



Repertorio n. 129613



Fascicolo n. 8818



COSTITUZIONE DI PICCOLA COOPERATIVA SOCIALE A R.L.

Ai sensi degli artt. 21-25 della Legge 7/8/97 n. 266

R e p u b b l i c a I t a l i a n a

L'anno millenovecentonovantotto, il giorno diciannove del mese di giugno, in Firenze, Via delle Mantellate n. 8, presso il mio studio notarile. Avanti a me dr. Licia Belisario Notaro residente a Firenze ed iscritta al Collegio Notarile dei Distretti Notarili Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, non assistita da testimoni per concorde e da me consentita rinunzia dei Componenti, aventi i requisiti di Legge, sono presenti: _____

CAUTERUCCIO Giancarlo Ciriaco, regista, nato a Marano Marchesato (CS) il 1 luglio 1956, residente a Scandicci (FI), Via S. Zanobi n. 7, codice fiscale CTR GCR 56L01 E9140;

CAUTERUCCIO Fulvio, attore, nato a Marano Marchesato (CS) il 29 gennaio 1967, residente in Scandicci (FI) Via Monti n. 17, codice fiscale CTR FLV 67A29 E914N; _____

IZZI Maria Giuseppina, organizzatrice teatrale, nata a Fresagrandinaria (CH) il 15 agosto 1958, residente in Firenze Borgo Pinti n. 89, codice fiscale ZZI MGS 58M55 D796F;

Componenti delle cui identità personali sono certa, tutti cittadini italiani, giuridicamente capaci, i quali richiedono me Notaro di ricevere il presente atto in forza del quale stipulano e convengono quanto segue: _____

Vertical column of signatures and stamps on the right side of the document.

REGISTRATO A FIRENZE (Aut. Civili)

GLUG. 1998

al No

4561

Scric

L. 15/06/98

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(S. Altarano)



1) E' costituita tra i sopra menzionati Signori una piccola Società Cooperativa Sociale a Responsabilità Limitata denominata "COMPAGNIA TEATRALE KRYPTON Piccola Società Cooperativa a Responsabilità Limitata".

2) La Cooperativa ha sede legale in Firenze Borgo Pinti n. 89. Con delibera dell'Assemblea dei Soci anche in relazione agli scopi che si prefigge di raggiungere, potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie di rappresentanza.


3) La Cooperativa è retta e disciplinata dai principi della mutualità senza fini di speculazione privata, ai sensi del C.C e delle leggi in materia. Essa, ispirandosi ai principi del movimento cooperativo e con riferimento anche alla legge 8/11/91 n. 381, ha lo scopo di diffondere la cultura favorendone le attività professionali e con questo garantisce la continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

La Cooperativa può anche aderire ad altri organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche cooperativistiche di lavoro e di servizi.

La Cooperativa potrà integrare il principio di mutualità destinando nell'ambito delle proprie possibilità, assegnazioni per fondi destinati ad integrare la previdenza, l'assistenza, compresa quella infortunistica nonché un ristorno a favore dei soci.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

Si propone inoltre di concorrere alla diffusione ed alla affermazione dei principi della libera cooperazione. A tale fine la Società Cooperativa potrà aderire alle associazioni provinciali, regionali o nazionali di rappresentanza, revisione e tutela del movimento cooperativo.



La Cooperativa ha come scopo principale la promozione della cultura e dell'arte.

Essa ha come oggetto:

- la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di opere video cinematografiche, di consulenze artistiche;
- l'organizzazione di convegni e seminari inerenti l'attività di cui sopra;
- la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione sia totale che parziale di festival e rassegne nel settore dello spettacolo;
- la gestione in proprio o per conto terzi di sale e spazi per pubbliche rappresentazioni;
- la fornitura di servizi nel campo della comunicazione, della promozione, delle pubbliche relazioni.

La Cooperativa può svolgere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, attività di collaborazione con enti pubblici e privati preposti alle attività culturali ed artistiche.

Inoltre, può compiere le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi genere,



Manie Jesoff
Fabio Cantano
Alto Cantano

comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Può anche assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre Società o Imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Il tutto con espresso divieto di esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico ed ogni tipo di attività riservata o preclusa per legge alle società cooperative a responsabilità limitata.

Essa può altresì:

- ricevere contributi, elargizioni, donazioni e sovvenzioni finalizzati allo sviluppo delle attività;
- acquistare ed assumere in uso e affitto strutture per l'esercizio delle attività sopra elencate;
- aderire ad organismi ed associazioni di categoria nello specifico settore dell'attività svolta.

4) La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata una o più volte o sciolta anticipatamente nelle forme di legge per unanime e concorde volontà di tutti i soci.

5) Il capitale sociale è variabile e si compone di un numero illimitato di quote sociali del valore nominale di L. 100.000 (centomila) cadauna.

Ciascuno dei Componenti sottoscrive e versa nelle casse sociali, contestualmente al presente atto, rispettivamente:

- CAUTERUCCIO Giancarlo Ciriaco dieci quote sociali pari a L.

Manuela Ferrero



Publio Cauteruccio

Giancarlo Cauteruccio

1.000.000 (unmilione);

- CAUTERUCCIO Fulvio dieci quote sociali pari a L.

(unmilione);

- IZZI Maria Giuseppina dieci quote sociali pari a L.

1.000.000 (unmilione).

Per cui il capitale iniziale della Società Cooperativa ammonta a L. 3.000.000 (tremilioni).

6) L'esercizio sociale ha termine il 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1998.


7) La Società Cooperativa è retta dall'Assemblea dei Soci che elegge tra i propri componenti il Presidente ed il Vicepresidente. Quest'ultimo si sostituisce al Presidente nei casi di impedimento, assenza o conflitto di interessi con la cooperativa.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della piccola società cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio e l'uso della firma sociale.


Per le altre disposizioni e poteri a lui conferiti si fa riferimento allo statuto sociale.

All'Assemblea dei Soci sono attribuiti tutti i più ampi poteri per la gestione, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società e per il compimento di tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale e nello statuto.

8) Con i poteri dell'Assemblea i Componenti nominano, per il



Fulvio Cauteruccio



Fulvio Cauteruccio

Fulvio Cauteruccio



Fulvio Cauteruccio

Fulvio Cauteruccio

primo triennio.:

- Presidente della Cooperativa la Signora:

IZZI Maria Giuseppina, come sopra generalizzata, la quale essendo presente, dichiara di accettare la carica come sopra conferita, precisando che nei suoi confronti non sussistono le cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

- Vicepresidente della Cooperativa il Signor:

CAUTERUCCIO Giancarlo Ciriaco, come sopra generalizzato, il quale essendo presente dichiara di accettare la carica come sopra conferita precisando che nei suoi confronti non sussistono cause di ineleggibilità e decadenza previste dalla legge.

9) La Società Cooperativa è regolata dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di cooperative, nonché dai patti, condizioni e clausole contenuti nello statuto sociale che, previa lettura da me datane ai componenti e previa sottoscrizione dello stesso da parte dei Componenti e di me Notaro, viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

10) I Componenti, inoltre, con i poteri dell'assemblea, delegano la Signora IZZI Maria Giuseppina ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, variazioni, integrazioni ed aggiunte che dovessero essere richieste dall'autorità giudiziaria in sede di omologazione.

11) Ai fini della registrazione del presente atto si richiedono le agevolazioni fiscali previste dalle vigenti

Maria Giuseppina IZZI

Giancarlo Cauteruccio



Giancarlo Cauteruccio


disposizioni di legge in materia di Società consortili e Cooperative.

Le spese del presente atto e sue consequenziali fanno carico alla Cooperativa che se le assume e che si indicano approssimativamente in L. 2.000.000 (duemilioni).

Richiesta io Notaro ho ricevuto questo atto che è stato da me letto ai Componenti i quali lo hanno approvato per averlo riscontrato conforme alla loro volontà. Scritto a macchina da persona di mia fiducia ed in piccola parte da me in pagine sette di due fogli uso bollo e sottoscritto dai Componenti e da me Notaro a norma di Legge in calce ed a margine dei fogli intermedi.

[Handwritten signature]
Piero Cantarini

[Handwritten signature]
Piero Cantarini



STATUTO

Reg. n.
R. n.
L. n.

TITOLO I


DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Firenze, la Società cooperativa denominata "Teatro Studio Krypton Società Cooperativa".

La Cooperativa potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero; nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica e purchè ne sussistano le condizioni di legge.



Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa, che è basata sui principi della mutualità e

non ha fini di lucro, ha come scopo principale la promozione della cultura e dell'arte ed avrà per oggetto la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la rappresentazione di spettacoli teatrali, di opere video cinematografiche, di consulenze artistiche; l'organizzazione di convegni e seminari inerenti l'attività di cui sopra; la progettazione, l'organizzazione, la realizzazione e la gestione sia totale che parziale di festival e rassegne nel settore dello spettacolo; la gestione in proprio e per conto terzi di sale, spazi per pubbliche rappresentazioni e teatri; la fornitura di servizi nel campo della comunicazione, della promozione, delle pubbliche relazioni; la formazione professionale nei mestieri dello spettacolo.

La Cooperativa può svolgere, sempre nell'ambito dell'oggetto sociale, attività di collaborazione con enti pubblici e privati preposti alle attività culturali ed artistiche.

Inoltre può compiere le operazioni commerciali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari, di qualsiasi genere, comunque utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. Può anche assumere, in via non prevalente, interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio.

Il tutto con espresso divieto di esercitare attività finanziaria nei confronti del pubblico ed ogni tipo di attività riservata o preclusa per legge alle società

cooperative a responsabilità limitata. Essa può altresì:

ricevere contributi, elargizioni, donazioni e sovvenzioni

finalizzati allo sviluppo delle attività; acquistare ed

assumere in uso e affitto strutture per l'esercizio delle

attività sopra elencate; aderire ad organismi ed associazioni

di categoria nello specifico settore dell'attività svolta.

La cooperativa può svolgere la propria attività anche con

terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve

rispettare il principio della parità di trattamento tra i

soci cooperatori.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi

giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi

sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a

scopo di stabile investimento e non di collocamento sul

mercato.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al

raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i

limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di

svolgimento di tale attività sono definite con apposito

regolamento approvato con decisione dei soci. È

tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il

pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo

paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice

civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 4 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci tutte le persone fisiche di comprovata moralità che credono nella funzione preminente della cultura, avulsa da ogni e qualsiasi ideologia politica, che esercitino arti o mestieri inerenti all'attività della cooperativa e per la cui capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale risultino idonei a partecipare direttamente ai lavori della cooperativa. I soci dovranno attivamente cooperare all'esercizio ed allo sviluppo della società ciascuno nelle forme e nei modi più idonei al conseguimento dello scopo sociale. Non possono essere soci gli interdetti, gli inabilitati, i falliti non riabilitati, e chi abbia comunque interessi contrastanti con quelli della società.

Qualora siano presenti i presupposti di legge per la loro ammissione, possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Art. 5 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare

all'Assemblea dei Soci domanda scritta che dovrà contenere:

a) se persona fisica, l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale; se persona giuridica, ragione sociale e sede;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;


d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque mai essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo e che non dovrà essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto, ad eventuali regolamenti interni ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto.

E' fatto divieto ai soci, senza espresso assenso dell'Assemblea dei Soci, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi che esercitano attività analoghe a quelle della cooperativa.

L'Assemblea dei Soci, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 4 e l'inesistenza



delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 4,
delibera insindacabilmente sull'accoglimento della domanda
entro novanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità
ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione determini
il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma
2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la
cooperativa di applicare le disposizioni in materia di
società per azioni, gli amministratori devono convocare
l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata
all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel
libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia
proceduto alla modificazione dello statuto.

Art. 6 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- della quota sottoscritta;

- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese
di istruttoria della domanda di ammissione, in nessun caso
restituibile, che viene determinata dall'Assemblea dei Soci
all'inizio di ciascun esercizio sociale;

- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea

in sede di approvazione del bilancio su proposta degli

amministratori;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e

delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Salvo il consenso individuale, potrà essere richiesto ai soci

il versamento di una quota annua, di contributi anche

straordinari e come previsto dall'art. 12 della legge 17

Febbraio 1971 n. 127 e dalla legge 31 Gennaio 1992 n. 59 e

successive modifiche ed integrazioni, per programmi di

sviluppo e comunque per meglio conseguire gli scopi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci

è quello risultante dal libro soci.

Art. 7 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto

di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli

affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti

di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi

all'amministrazione.

La consultazione può svolgersi durante l'orario di lavoro

della società, con modalità e durata tali da non arrecare

pregiudizio all'ordinario svolgimento dell'attività. Tali

diritti non spettano ai soci in mora per la mancata

esecuzione dei conferimenti o inadempienti rispetto alle

obbligazioni contratte con la società.

Art. 8 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 9 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del

provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il recesso non può essere parziale.

Art. 10 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea dei Soci, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:


a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;

b) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che venga a trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 4, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

d) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le



procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 11 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi del successivo articolo 18 lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale ai sensi dell'articolo 2545-quinquies del codice civile.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il socio receduto od escluso ha altresì diritto, nei termini previsti per il rimborso del capitale di cui al precedente comma, all'assegnazione di un ulteriore importo il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili allo stesso spettante, solo quando il rapporto tra patrimonio netto e il complessivo indebitamento della cooperativa sia inferiore ad un quarto.

Art. 12 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 11.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Gli eredi non potranno in nessun caso subentrare nella partecipazione del socio deceduto.

Art. 13) (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i 5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto saranno devolute con deliberazione del

consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.

Art. 14 Soci sovventori

Qualora vengano costituiti dalla Cooperativa, con deliberazione dell'Assemblea ordinaria, i fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione od il potenziamento aziendale di cui all'art. 4 L. n. 59/92, al fine di agevolare il conseguimento degli scopi sociali e la realizzazione dell'oggetto, possono essere ammessi soci sovventori, sia persone fisiche che persone giuridiche, nei limiti previsti dalle leggi vigenti.

Conferimento e quote dei soci sovventori

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da quote trasferibili del valore di € 250,00 ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di quote pari a 2

Alienazione delle quote dei soci sovventori

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le quote dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli Amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare all'Organo amministrativo il proposto acquirente e gli Amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Deliberazione di emissione

L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

a) l'importo complessivo dell'emissione;


b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse ;

c) il termine minimo di durata del conferimento;

d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle quote, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;

e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle quote di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione. I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a



tutti i soci.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei sovventori in proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito dai soci ordinari.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'Organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Recesso dei soci sovventori

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle quote a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 15 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento, e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si

applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,

in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 16 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;

b. dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15;

c. dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 18 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;

d. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente articolo 6;

e. dalla riserva straordinaria;

f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 17 (Caratteristiche delle quote)


Le quote dei soci cooperatori non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve iscriverne nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 4.

In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il quale, entro i successivi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 26.

Art. 18 (Bilancio di esercizio)



L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura del 3%;

c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 15, in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera f) e g) dell'art. 16.

Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità mutualistiche intendendo per tali l'incremento delle riserve di natura indivisibile e il contributo al Fondo mutualistico.

Articolo 19) L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La decisione dei soci, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:

erogazione diretta;

aumento del numero delle quote detenute da ciascun socio;

emissione di quote di sovvenzione.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti tra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento.

TITOLO VI

RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI

Art. 20 (Decisioni dei soci)

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;

2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;

3) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;

4) le modificazioni dell'atto costitutivo;

5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;

6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;

8) la competenza di variare la sede in ambito comunale.

Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.

Art. 21 (Assemblee)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., inviata 8 (otto) giorni prima dell'adunanza o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.


L'assemblea potrà essere convocata anche al di fuori del comune in cui ha sede la società, purchè in Italia.

Art. 22 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta, ad eccezione dei



casi previsti dai numeri 4 e 6 del precedente articolo 20,
per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Art. 23 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della
alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 24 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non
siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia
l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone
giuridiche potranno avere un massimo di 5 voti, in relazione
all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero
dei loro membri.

Art. 25 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal
presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal
vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona
designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza
dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è
redatto da un notaio.

Art. 26 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata alternativamente, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri fino ad un massimo di cinque, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori.

L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare.

ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.


Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici

incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi



dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se

nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato.

Art. 27 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

Il collegio sindacale è costituito da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in

carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a

informazioni riservate.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile

ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del

bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione

sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla

sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve

essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio

sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni

del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei

presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a

verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei

soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del

comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Art. 28) (Organo di controllo facoltativo)

Quando la nomina del collegio sindacale non è obbligatoria ai


sensi dell'articolo 2543 del codice civile, con decisione dei

soci può essere nominato un collegio sindacale, composto di

tre membri effettivi e di due supplenti, o un revisore

iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della

Giustizia.



In caso di nomina facoltativa del collegio sindacale e del revisore, a essi si applicano, ove l'atto di nomina non contenga un'espressa disciplina in materia, le norme di cui agli articoli 2397 e seguenti del codice civile.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Firenze su richiesta fatta dalla parte più diligente.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 180 (centottanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte soccombente, salvo diversa decisione dell'arbitro.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che

abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art. 18, lett. c);

all'assegnazione ai soci di ulteriori importi il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve divisibili agli stessi spettante;

al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 32 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.

Art. 33 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività in prevalenza nell'ambito della mutualità.

Pertanto, come già precisato:

a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) è fatto divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci operatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) è vietato distribuire le riserve fra i soci operatori;

d) in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della

cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

F.to Maria Giuseppina Izzi

F.to Simone Ghinassi Notaio

È copia conforme all'originale depositata alla
Cassa di Risparmio di ...
IN CARTA LIBERA PER GLI USI ...
FIRENZE, 9 MAG. 2012
Simone Ghinassi

